

A.N.I.C.I.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Redatto ai sensi degli artt.9/c e 13 dello Statuto Sociale ii^a edizione – 1998 e approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del

TITOLO 1 – ATTIVITA' SOCIALE

Art.1 – Rapporti con le altre Associazioni.

L'A.N.I.C.I. in conformità al disposto dell'art.1 dello Statuto è *LIBERA, DEMOCRATICA* e *APARTITICA* e in relazione agli scopi che si propone e gli obiettivi che vuole conseguire, si definisce anche *COMBATTENTISTICA, PATRIOTTICA ed EUROPEISTA*.

In armonia con tali valori ideali svolge opportuna azione d'intesa con le altre Associazioni nazionali ed europee che, perseguendo analoghe finalità tendono, in campo europeo, alla Federazione.

TITOLO 2 – DEI SOCI

Art.2 – Iscrizione.

- a) Per iscriversi all'A.N.I.C.I. l'Aspirante Socio, Benemerito, Ordinario, Simpatizzante o Onorario deve compilare il modulo della domanda di ammissione e sotto firmarlo per accettazione incondizionata della normativa di cui allo Statuto e al Regolamento.
L'Aspirante Socio può essere iscritto esclusivamente nella Sezione ove abitualmente risiede. Se nella sede ove risiede non c'è la Sezione, può essere accettato come Socio "*fuori sede*" da altra Sezione.
Se nel corso del tempo nel comune del *Socio fuori sede* si costituisce una Sezione, la Presidenza della Sezione che lo ha in carico, obbedendo al successivo art.4 e a titolo di collaborazione, ne favorirà il passaggio, ne darà comunicazione alla Presidenza della Federazione e non riscuoterà più la quota sociale (bollino).
- b) Analoga procedura sarà adottata dalle Federazioni nei confronti delle Sezioni aggregate come "*fuori provincia*" all'atto della costituzione della Federazione a cui appartengono le Sezioni.
- c) I familiari dei Soci benemeriti e ordinari deceduti, se non iscritti, poiché per l'Associazione rappresentano la continuità dei valori della famiglia e dei legami associativi onorati dal congiunto se lo desiderano, possono essere ammessi, a discrezione del Consiglio della Sezione, come Soci simpatizzanti.
- d) I Soci onorari e benemeriti saranno elencati nell'Albo d'Onore di ciascuna Federazione.

Art.3 – Quota associativa ed elargizioni.

- a) I Soci sono tenuti al pagamento delle quota associativa entro l'anno solare qualunque sia il tempo della I^a iscrizione. La Presidenza Nazionale definisce ogni anno l'importo della tessera del bollino e della sovvenzione per il suo sostentamento e provvede, o fa provvedere, alla stampa della tessera, del bollino, delle custodia e di ogni altro materiale di cancelleria o similare occorrente.
- b) Sono ammesse elargizioni volontarie da parte di Enti nazionali o internazionali, di persone munifiche, nonché dei Soci che sentono il dovere morale di sostenere l'Associazione al meglio.

Art.4 – Promozione associativa.

L'obiettivo preminente di tutti i Soci, particolarmente dei vari organismi sociali, è incremento del numero dei Soci. Ogni Presidenza di Federazione può promuovere allo scopo iniziative di carattere propagandistico con oggetti ricordo, distintivi, cravatte, fazzoletti al collo finalizzati, nonché organizzare raduni patriottici culturali, sociali e ricreativi e se è il caso richiedere la collaborazione o la partecipazione delle altre Federazioni o della Presidenza Nazionale, all'insegna del "*Marciare divisi per progredire uniti*" allo scopo di ottenere una virtuale ma preziosa integrazione tra i diversi anelli della catena associativa.

Art.5 – Perdita della qualifica di Socio.

L'Associazione, fondata sui principi di libertà e di volontarietà dei singoli Soci, intende superare ragionevolmente e bonariamente, in linea di massima, tutte le controversie, in particolare quando il Socio:

- a) Decaduto per morosità, provvede a saldare entro il II° anno il dovuto di due annualità in un'unica soluzione;
- b) Espulso per attività giudicata dannosa e biasimevole all'immagine dell'Associazione, chiede di rinnovare, dopo un anno di espulsione, la domanda di iscrizione secondo la formalità di rito. La Presidenza Nazionale si riserva il diritto di accoglienza. La qualifica di Socio si perde definitivamente solo quando lo stesso ricorra ad altra giurisdizione.

Art.6 – Cariche sociali.

- a) Tutte le cariche sociali sono elettive, gratuite e aperte ai Soci in regola con i versamenti delle quote sociali e rispettosi delle norme regolamentari.
Gli eletti durano in carica tre anni e alla scadenza del mandato possono essere rieletti.
- b) Ciascuna carica non è incompatibile con l'altra.

TITOLI 3 – CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE

Art.7 – Il Congresso Nazionale è l'organo supremo deliberante dell'Associazione.

Viene convocato esclusivamente dalla Presidenza Nazionale ai sensi dell'Art.8/a dello Statuto.

- a) Quando la convocazione del Congresso è indetta per il rinnovo delle cariche del Consiglio Nazionale, la Presidenza Nazionale provvede a:
 - *redigere* l'O.G. (Ordine del Giorno obbligatorio per ogni convocazione) che, per il rinnovo del Congresso Nazionale, comprende:
 - *data, ora, luogo e durata* premunibile delle elezioni;
 - *scheda elettorale* con la percentuale per la scelta dei candidati da segnalare;
 - *elenco dei Delegati* da segnalare per le operazioni di voto;
 - *trasmettere* alle Federazioni, con 45 giorni di anticipo dalla data di convocazione, a mezzo lettera raccomandata, l'O.G. e le eventuali disposizioni logistiche e amministrative.
- b) Le Federazioni, a loro volta, rimetteranno alla Presidenza Nazionale, entro 20 giorni precedenti la convocazione, con lettera raccomandata:
 - *l'elenco nominativo dei candidati* da includere nella scheda elettorale in ragione della percentuale spettante;
 - *l'elenco nominativo dei delegati* con a fianco di ognuno il numero dei Soci che rappresentano a quella data;
 - *eventuali proposte.*

o

Art.8 – Operazioni di voto previste per il rinnovo del Consiglio Nazionale.

a) Le operazioni di voto comprendono:

- *presentazione della scheda* ai delegati partecipanti e sua composizione. Essa è suddivisa in due parti: la parte alta contiene la composizione ufficiale approvata dalla Presidenza Nazionale e proposta per l'approvazione. La parte bassa contiene i candidati segnalati e proposti come *riserva*;
 - *modalità di votazione*:
 - ciascun Delegato riceve dal Presidente del seggio la scheda elettorale autentica sul momento e annotata in testata con il numero dei Soci che rappresenta;
 - il Delegato, appartatosi, segna una crocetta accanto ad ogni nome che compone la lista ufficiale o si astiene se dissente, indi la introduce nell'urna. Se il dissenso è parziale gli è consentito porre una sola crocetta per un solo Candidato elencato fra le Riserve, ovviamente dopo di aver contrassegnato tutti i componenti della lista ufficiale meno uno;
 - spoglio delle schede nell'urna da parte del Presidente del seggio con la collaborazione degli Scrutatori;
 - attribuzione del numero dei voti ottenuti da ciascun Candidato in ordine al numero dei Soci rappresentati come annotato dal Presidente del seggio all'atto della consegna della scheda elettorale;
 - proclamazione degli eletti, da parte del Presidente del Congresso, i quali assumono l'incarico seduta stante;
 - chiusura del Congresso alla consegna del verbale della seduta che contiene in sintesi la cronologia delle operazioni eseguite, lo scrutinio dei voti, l'esito finale delle elezioni. Al verbale dovranno essere allegati tutti i documenti che interessano la tornata elettorale debitamente numerati e autenticati dal Presidente del Congresso, dal Presidente del seggio e dagli Scrutatori. Il fascicolo che ne risulta sarà consegnato al Segretario Nazionale in carica che ne ufficializza l'ora di consegna con la sua firma.
- b) Operazioni di voto presso le Federazioni e le Sezioni.
Le operazioni di voto presso le Sezioni sono adatte alle esigenze locali dalla Federazione, in analogia a quanto descritto per le elezioni nazionali.

Art.9 – Tessera sociale e quota sociale (bollino).

- a) La tessera sociale è il solo documento di riconoscimento che ne attesta l'appartenenza all'A.N.I.C.I. ed è stata approvata dal Congresso Nazionale. Come documento di riconoscimento è valido solo all'interno dell'Associazione.
E' composta da un pieghevole tascabile a quattro facce. Sulla faccia frontale è contrassegnato il nominativo dell'Associazione e i simboli della bandiera europea con al centro la Croce d'Europa. Nelle altre facce sono riportati i dati anagrafici, la fotografia, la data d'iscrizione e il numero progressivo del Socio. E' firmata dal Presidente Nazionale e dai Presidenti di Federazione e di Sezione che ne convalidano la regolarità. Sul rovescio del pieghevole vanno attaccati i bollini annuali.
- b) Tessera, bollino e custodia in plastica vengono forniti, su richiesta di ciascuna Federazione, alla Presidenza Nazionale o all'incaricato all'uopo, previo il pagamento del costo della stampa maggiorato da un modesto contributo a titolo di sostentamento e finanziamento della Presidenza Nazionale.
- c) La consegna della Tessera, del Diploma al Merito e di ogni cosa che è degna di essere sottolineata deve avvenire in forma solenne in occasione di cerimonie importanti.
- d) Le Tessere vanno registrate in apposito registro tenuto sempre aggiornato.

Art.10 – Benemerenze sociali.

L'A.N.I.C.I. concede ai Soci, agli Amici e ai suoi sostenitori nazionali e internazionali, che si sono distinti particolarmente a favore delle promozione dei valori ideali sui quali l'Associazione fonda la sua idealità, sia nell'ambito nazionale sia europeo, la Benemerenza "*CROCE D'ORO AL MERITO INTERALLEATO*", una medaglia coniatata su una piastra metallica con una croce in rilievo su fondo dorato da una parte e l'incisione "*FEDERAZIONE A.N.I.C.I. di*", dall'altra parte, corredata dal nastro bicolore e dal *DIPLOMA MAGISTRALE*.

La Benemerenza, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, può essere portata esclusivamente nelle cerimonie e/o a manifestazioni interne all'A.N.I.C.I.

La sua concessione può avere luogo dopo il III° anno di iscrizione, di lodevole comportamento e meritoria attività dell'Aspirante.

Il Presidente della Sezione formula la proposta di concessione alla Presidenza della Federazione che, se concorde, autorizza la concessione ed inoltra la richiesta a chi di competenza.

Tutte le spese reali sono a carico dell'insignito.

Art.11 – Carta per la corrispondenza.

Nei rapporti epistolari interni ed esterni all'Associazione per uniformità e opportunità necessità di immagine, dev'essere usata la carta intestata, come foglio allegato, approvata dal I° Congresso Nazionale del 31 Maggio 1998.

Art.12 – Distintivo associativo.

L'Associazione adotta come distintivo da portare all'occhiello del risvolto della giacca la bandierina europea su smalto colorato.

Art.13 – Denominazione Sezioni e Federazioni.

In ossequio alla definizione di combattentistica che l'Associazione ha privilegiato nella scelta dei valori ideali che la caratterizzano e la contraddistinguono, tutte le Sezioni e le Federazioni, a discrezione di ciascun Consiglio Direttivo, sceglieranno un nominativo di militare caduto in guerra, alla cui memoria è stata concesso la Medaglia d'Oro al valore militare per l'atto compiuto, e lo segneranno sulla carta della corrispondenza.

Art.14 – Scioglimento delle Sezioni e/o Federazioni.

- a) Allorquando una Sezione non trova più quadri dirigenti responsabili e impegnati nella conduzione sociale o si esaurisce per mancanza di iscritti o per altri motivi che ne consigliano lo scioglimento come male minore, la Presidenza della Federazione, esaminata attentamente la situazione locale, tentati tutti gli accorgimenti possibili, ritenendo impossibile la sua sopravvivenza, ne convalida lo scioglimento proposto dal Consiglio di Sezione, nomina un responsabile "*ad acta*" per alienare l'eventuale patrimonio costituito, tenendo presente che la bandiera, se non risultasse di proprietà di qualche Socio, andrà consegnata alla Presidenza della Federazione ce la custodirà come patrimonio storico.
- b) Se lo scioglimento riguarda la Federazione, sarà la Presidenza Nazionale, sentiti i Presidenti delle Sezioni dipendenti, se esistono, a prendere le decisioni del caso dopo avere convocato il Consiglio Nazionale.

TITOLO 4 – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E VARIE

Art.15 – Responsabilità amministrativa e tenuta della contabilità.

- a) La gestione contabile dei fondi dell'Associazione è curata dal Tesoriere-Economo e, in sua assenza, dal Segretario Nazionale, che manterrà comunque il controllo della branca amministrativa.

La contabilità dev'essere tenuta per esercizio finanziario coincidente con l'anno solare. Le norme di gestione dei fondi a disposizione saranno stabilite dal Segretario Nazionale sentito il Tesoriere-Economo ed approvate dal Presidente Nazionale.

- b) Norme di gestione:

- I fondi che derivano da quote associative, contributi, interessi bancari e postali di conti correnti e titoli, dovranno essere ripartiti in:

- *contanti in cassa per spese correnti*;
- *depositi su cc bancari e postali per le normali spese*;
- *investimenti in titoli di stato* costituiti dagli avanzi di gestione e formanti il "fondo di riserva" da impiegare per casi eccezionali e su autorizzazione del Presidente Nazionali.

- *Il fondo contante* non superiore a un milione verrà gestito dal Tesoriere che rilascerà la somma di lire 400.000 (quattrecentomila) come fondo permanente al Capo della Segreteria per le urgenti necessità della segreteria stessa (spese postali, piccoli e urgenti lavori di manutenzione, riparazione, etc.). Di tali somme il Capo della Segreteria ne rende conto in ogni momento al Tesoriere che provvederà a reintegrarla quando necessario. Il fondo contante sarà custodito dal Tesoriere in apposita cassetta di sicurezza della quale terrà personalmente la chiave. Una seconda chiave darà custodita in busta sigillata in un altro contenitore di sicurezza.
- *La somma che avanza* dal fondo contante sarà depositata su conti correnti e utilizzata con assegni bancari o postali a firma del Presidente Nazionale e/o dal Vice Presidente Nazionale.

- c) I documenti amministrativi per la tenuta della contabilità,

- *il registro di cassa* sul quale dovranno essere riportate le entrate e le uscite con riferimento ai rispettivi titoli, nonché i bilanci consuntivi di fine esercizio;
- *titoli di riscossione o di pagamento* ai quali dovranno essere allegati i documenti dimostrativi e, per le spese, l'ordinativo del Segretario Nazionale. Tutti i titoli, raggruppati per mese e numerati, dovranno essere registrati sul *Registro di cassa*;
- *registro degli assegni*, sul quale dovranno essere trascritti i dati relativi agli assegni emessi;
- *documenti ausiliari*, a cura del Tesoriere, per esigenze specifiche. I documenti contabili, le matrici degli assegni, la documentazione relativa a conti correnti e titoli dovranno essere custoditi per 5 anni dalla sua origine nell'archivio della Associazione.

- d) Per ogni esercizio finanziario:

- *la Presidenza Nazionale* dovrà elaborare uno stato di previsione sulla base dei programmi dell'attività associativa da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale;
- *il Tesoriere* dovrà redigere, entro il mese di Marzo dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario decorso, il bilancio consuntivo che sarà sottoposto al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti che, con apposita relazione, esprimerà il Nazionale per l'approvazione.

Per quanto riguarda le Federazioni e le Sezioni, nei limiti del possibile, dovranno essere impiegati analoghi documenti amministrativi.

Art.16 – Patrimonio sociale.

Tutti i beni mobili e immobili costituenti il patrimonio dell'Associazione, ai vari livelli, dovranno essere assunti in carico nei registri di inventario della sede centrale e dalle sedi periferiche.

Art.17 – Spese di esercizio.

Le spese di esercizio riguardano il funzionamento della Presidenza Nazionale, il personale di Segreteria e ausiliario, la corrispondenza, il telefono, l'affitto dei locali, l'energia elettrica, la pulizia, il riscaldamento dei locali, la cancelleria, l'acquisto di arredi, le attrezzature d'ufficio, la manutenzione dei mobili, arredi e attrezzature varie.

Saranno previsti inoltre rimborsi ai Soci per l'espletamento di eventuali servizi o compiti di esclusivo interesse dell'Associazione, assistenza morale e materiale a Soci e a loro familiari bisognosi ed eventuali acquisti di pubblicazione o periodici.

Art.18 – Rimborso spese.

Sono previsti rimborsi spesa per particolari esigenze e attività di interesse associativo e per le riunioni e le attività del Congresso e del Consiglio Nazionale:

Art.19 – Disposizioni di legge sulle Associazioni.

Per quanto non previsto dallo Statuto Sociale e dal presente Regolamento di Attuazione, ai fini del regolare svolgimento delle attività sociali, si rimanda alle Norme del Codice Civile e alle Leggi e disposizioni in materia.

Art.20 – Approvazione del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale.

Il presente Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale è stato approvato dal Consiglio Nazionale, nella seduta del.....-.....-.....